

Catene/Chains



XI Edizione Oltre La Globalizzazione

MEMORIE GEOGRAFICHE
nuova serie / n. 21 / 2022



MEMORIE GEOGRAFICHE

Giornata di studio della Società di Studi Geografici
Napoli, 10 dicembre 2021

Catene/Chains

a cura di

Fabio Amato, Vittorio Amato, Stefano de Falco,
Daniela La Foresta, Lucia Simonetti



Catene/Chains è un volume delle Memorie Geografiche
della Società di Studi Geografici

<http://www.societastudigeografici.it>

ISBN 978-88-94690118

Numero monografico delle Memorie Geografiche della Società di Studi Geografici
(<http://www.societastudigeografici.it>)

Certificazione scientifica delle Opere

Le proposte dei contributi pubblicati in questo volume sono state oggetto di un processo di valutazione e di selezione a cura del Comitato scientifico e degli organizzatori delle sessioni della Giornata di studio della Società di Studi Geografici

Comitato scientifico:

Fabio Amato (SSG e Università L'Orientale di Napoli), Vittorio Amato (Università Federico II di Napoli), Cristina Capineri (SSG e Università di Siena), Domenico de Vincenzo (SSG e Università di Cassino), Egidio Dansero (SSG e Università di Torino), Stefano de Falco (Università Federico II di Napoli), Francesco Dini (SSG e Università di Firenze), Michela Lazzeroni (SSG e Università di Pisa), Mirella Loda (SSG e Università di Firenze), Monica Meini (SSG e Università del Molise), Andrea Pase (SSG e Università di Padova), Filippo Randelli (SSG e Università di Firenze), Lucia Simonetti (Università Federico II di Napoli), Bruno Vecchio (SSG e Università di Firenze)

La valutazione e la selezione dei singoli abstract è stata gestita dal Comitato scientifico e dai coordinatori di sessione, che i curatori ringraziano per aver discusso con gli autori contenuto e forma dei rispettivi articoli e infine per aver operato affinché questi ultimi siano coerenti con le norme editoriali previste.



Creative Commons Attribuzione – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale

Immagine di copertina: Carlo de Luca

© 2022 Società di Studi Geografici
Via San Gallo, 10
50129 - Firenze

GIOVANNI CHIOLA*

IL SISTEMA CARCERARIO E LE “SUE CATENE”

1. LA SENT. DELL'8 GENNAIO 2013, RIC 22635/03, *TORREGGIANI E ALTRI C./ ITALIA*. – La sentenza “pilota” Corte EDU, dell'8 gennaio 2013, Ric 22635/03, “Torreggiani e altri c. Italia”, ha costituito un valido strumento per tutelare la salute mentale della popolazione dei detenuti italiani, fortemente compromessa dalle condizioni di vita detentiva – soprattutto in contesti caratterizzati da un sistemico e strutturale sovraffollamento carcerario (Salvati, 2010). La sentenza, infatti, ha stabilito che qualora l'amministrazione penitenziaria non rispetti i parametri minimi di abitabilità – senza adottare però un criterio di calcolo univoco – ai detenuti deve essere riconosciuta la possibilità di chiedere il risarcimento compensativo a causa delle condizioni inumane e degradanti di detenzione. Nonostante ciò, l'impegno riformatore, compreso nel Piano d'azione messo in atto dal Governo italiano per dare seguito agli obblighi imposti dalla sentenza Torreggiani, è stato annullato dal conseguimento di una “quasi riforma penitenziaria”¹. Il legislatore durante i lavori preparatori del disegno di legge delega, e prima ancora nella preziosa fase degli “Stati generali dell'esecuzione penale”², aveva inutilmente esaltato gli animi collettivi illudendoli di assistere, dopo un lungo quarantennio (L. 354 del 1975), ad una nuova Riforma dell'ordinamento penitenziario. Non possiamo non ammettere che il progetto riformistico era ambizioso: l'art. 26 del DDL originario (poi art. 1, c. 85 della legge di delega del 23 giugno 2017, n. 103) prevedeva principi e criteri direttivi che andavano a modificare *in melius* il nostro sistema penitenziario. Le colonne portanti del nuovo progetto di riforma dovevano consistere nelle misure alternative, che finalmente sarebbero state potenziate. Il risultato finale è stato, però, l'approvazione (dopo tempi molto lunghi) della legge del 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario) che aveva addirittura aumentato i principi e criteri direttivi, non senza alcune confusioni e piccoli equivoci, ma che alla fine ha prodotto solamente tre decreti legislativi di riforma di una parte dell'ordinamento penitenziario (D.Lgs. del 2 ottobre nn. 121-123 e 124 del 2018). A seguito della pandemia il legislatore è intervenuto nuovamente a disciplinare alcune misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario con la L. 25 giugno 2020, n. 70, di conversione con modifiche del d.l. 30 aprile 2020, n. 28³, ma senza conseguire un risultato riformistico consistente.

Se il Parlamento ha parzialmente disatteso le indicazioni della Corte EDU, la Corte costituzionale ha invece, spesso dimostrato una particolare attenzione per le decisioni assunte in precedenza dalla Corte di Strasburgo, rispettando il divieto assoluto della tortura o dei trattamenti inumani o degradanti⁴. A conferma dell'osservanza pedissequa delle pronunce della Corte di Strasburgo, da parte della Corte costituzionale, è opportuno ricordare la recente questione sulla pena dell'ergastolo ostativo.

2. L'ERGASTOLO E L'ORIENTAMENTO ANCIPITE DELLA CORTE COSTITUZIONALE. – Anche se Voltaire sosteneva che l'ergastolo fosse una punizione sufficiente per i delitti peggiori e violenti (Voltaire, 2013), la

¹ Questa espressione è stata inserita all'interno della Relazione al Parlamento del 2019 dal Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

² Nel 2015 sono stati istituiti gli Stati Generali che, dopo circa un anno (19 maggio 2015-19 aprile 2016), hanno concluso un percorso di riflessione e approfondimento, promosso dal Ministro della giustizia, per ridefinire l'esecuzione della pena secondo un modello che puntava al reinserimento del detenuto. Al riguardo sono stati creati 18 tavoli a cui hanno partecipato personalità ed esperti del sistema penitenziario di derivazione accademica, ma anche dalle professioni giuridiche, dal volontariato ed infine dai garanti dei detenuti.

³ La legge 25 giugno 2020, n. 70, di conversione con modifiche del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante “misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19”.

⁴ Corte EDU, sentenza 16 luglio 2009, Ric 22635/03, *Sulejmanovic c. Italia*; Corte EDU, sentenza 8 gennaio 2013, Ric 22635/03, *Torreggiani c. Italia*; Corte EDU, seconda sezione, sentenza 17 novembre 2015, *Bamouhammad contro Belgio*, paragrafo 119; Corte EDU, Grande Camera, sentenza 26 aprile 2016, *Murray contro Paesi Bassi*, paragrafo 105.



pena dell'ergastolo costituirebbe, però, una contraddizione “in termini” della funzione di emenda garantita dall'art. 27, c.3 della Costituzione, dal momento che “il fine pena mai” è contrario al reinserimento del condannato nella vita sociale. Su di essa si era espressa, dapprima, in modo difforme la Corte costituzionale nella sentenza n. 264 del 1974, che ha rilasciato alla pena dell'ergastolo una licenza di legittimità che sarà duratura e successivamente, nella sentenza n. 135 del 2003, che ha esteso all'ergastolo ostativo la patente di legittimità. Altre sentenze di accoglimento hanno svolto una funzione di contorno, relative all'ergastolo, alla liberazione anticipata (sent. Corte cost. 21 settembre 1983, n. 274) alla minore età del condannato (sent. Corte cost. 27 aprile 1994, n. 168) ed alla revoca della liberazione condizionale (sent. Corte cost. 2 giugno 1997, n. 161). In passato, la Corte non ha mai contrastato frontalmente l'ergastolo, ma ha tentato di ampliare gli spazi di istituti penitenziari che possono aprire all'ergastolano una prospettiva di reinserimento sociale (Dolcini, 2018).

La sentenza della Corte costituzionale del 21 giugno 2018, n. 149, è emblematica perché ha affermato la natura flessibile della pena e l'illegittimità di disposizioni che “precludano in modo assoluto, per un arco temporale assai esteso, l'accesso ai benefici penitenziari a particolari categorie di condannati”⁵. La Consulta si è espressa in modo molto coraggioso perché ha affrontato una forma di ergastolo particolare, ovvero quello applicato ai sequestratori di persone a scopo di estorsione, ma anche di terrorismo o di eversione, nelle ipotesi in cui il sequestro abbia cagionato la morte della vittima (Pugiotto, 2018; Dolcini, 2018; Galluccio, 2018; Chiola, 2020). La Corte sostiene che la disposizione impugnata sia incostituzionale, non solamente per argomentazioni che si collocano in linea con l'interpretazione dell'art. 3 CEDU (a partire da *Vinter e altri c. Regno Unito* del 2013), ma anche su una base logica, perché un permesso premio sarebbe irragionevole se chiesto a fronte di una pena di 30 anni, dopo aver scontato due decenni di galera. Così decidendo, la Consulta – anche se è consapevole che nella CEDU non esiste un principio equivalente a quello della rieducazione del condannato ex art. 27 co. 3 –, afferma il principio *della non sacrificabilità della funzione rieducativa sull'altare di ogni altra, pur legittima, funzione della pena*.

Se la portata del principio della rieducazione del condannato all'ergastolo con la sent. Corte cost del 1974, n. 264, veniva neutralizzata in base ad imponderabili valutazioni del legislatore ordinario, nella sentenza della Corte cost. del 2018, n. 149 si sottolinea, invece, che la funzione rieducativa della pena risponde ad un imperativo costituzionale e la rieducazione si deve intendere come *fondamentale orientamento della pena all'obiettivo ultimo del reinserimento del condannato nella società*. La Corte lancia un segnale importante di monito a difesa di un diritto penale che faccia salvi i fondamentali principi di civiltà e questo grazie alla Corte EDU.

3. IL “DIRITTO ALLA SPERANZA” DEGLI ERGASTOLANI. – La rieducazione prevista dalla Costituzione si scontra con la pena senza fine ed implicitamente anche con il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità. La Corte si è espressa sempre contro l'illegittimità dell'ergastolo, giustificando la propria decisione dietro la possibilità di ottenere la liberazione condizionale oppure addirittura, la grazia. Significa che la pena dell'ergastolo non è di per sé illegittima costituzionalmente, ma lo è la sua irreversibilità (Manconi e Fiorillo, 2019). Il limite *ad libitum* verrebbe ripensato fissandosi un limite massimo alle pene detentive e rimodulando verso il basso tutte le altre. Pertanto, il naturale compimento della depenalizzazione dovrebbe consistere nell'abolizione dell'ergastolo, perché in termini costituzionali la speranza non può essere cancellata (Colombo, 2019).

Analogamente è accaduto con l'ergastolo ostativo⁶, perché non si conciliavano né i benefici penitenziari e né l'applicazione della libertà condizionale, per cui il limite era subordinato al giudizio sul ravvedimento del condannato. Nel tentativo di riformare l'istituto dell'ergastolo ostativo, il legislatore (L. 23 giugno 2017, n. 103) ha disatteso il Tavolo 16 degli Stati generali dell'Esecuzione Penale⁷, non riuscendo ad eliminare dalla

⁵ Nel caso affrontato dalla Corte costituzionale nella sent. 149/2018, la persona che non abbia effettivamente espiato almeno i due terzi della pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo, almeno 26 anni, non può essere ammessa ad alcuno dei benefici indicati nel c. 1 dell'art. 4-bis.

⁶ Dopo le stragi di mafia del 1992, al fine di rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata sul territorio nazionale, è stato introdotto il nuovo istituto dell'ergastolo ostativo assieme ad un articolato sistema di preclusioni all'accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative. In riferimento a ciò, la disciplina dell'art. 41-bis Op. stabilisce per i condannati per reati di stampo mafioso, l'applicazione del carcere c.d. “duro”, ovvero la deroga del comune trattamento penitenziario introdotto dalla grande riforma del 1975 e alle novità introdotte dalla L. n. 663 del 1986 (c.d. legge Gozzini).

⁷ Gli automatismi e le preclusioni in materia di accesso ai benefici penitenziari potevano essere superati dai detenuti qualora mantenessero “concrete condotte riparative in favore delle vittime del reato, dei loro familiari o della comunità civile, generando significativi risultati in termini di ricomposizione dei conflitti, di mediazione sociale e di positivi cambiamenti di vita”.

riforma “i casi di eccezionale gravità e pericolosità specificatamente individuati e comunque...le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale” (art. 1 c. 85 lett. e).

La Corte europea dei diritti dell'uomo che ha riscontrato numerose contraddizioni nei confronti dell'ergastolo “all'italiana” è riuscita a risolvere la questione. Le sentenze, dapprima della Corte di Strasburgo e, successivamente, della Corte costituzionale, hanno smantellato una parte del regime ostativo come era stato previsto dal legislatore del 1992. A questo riguardo si è fatto leva sulla disciplina dell'art. 4-bis Op., che è dotata di una particolare *ratio* che differenzia il trattamento penitenziario dei condannati per reati di criminalità organizzata o altri gravi delitti, dal trattamento dei condannati “comuni”. La L. 7 agosto 1992, n. 356, all'interno dell'art. 4 bis Op., subordinava le misure premiali e alternative, previste dall'ordinamento penitenziario, alla necessaria collaborazione con la giustizia, ex art. 58-ter Op., permettendo in caso di comminazione del fine pena mai, il superamento dell'ergastolo ostativo⁸. Dapprima, la decisione della Corte EDU, sent. 25 settembre 2018, Provenzano c./Italia, Ric. n. 55080/13, che ha condannato l'Italia per trattamenti inumani e degradanti per aver impedito a Bernardo Provenzano a cui era stato applicato l'ergastolo ostativo e si trovava in fin di vita, di godere dei benefici legati alle sue cattive condizioni di salute, perché veniva considerato, nonostante tutto, un individuo dall'elevata pericolosità. Poco dopo, la sentenza “quasi-pilota” (sprovvista cioè all'interno del dispositivo delle misure generali) del 13 giugno 2019, nel caso Marcello Viola c./Italia (n. 2), Ric. n. 77633/16, ha condannato l'Italia per violazione dell'art. 3 CEDU, ovvero il diritto del condannato all'ergastolo ostativo a non essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti, e quindi, a godere di sconti di pena o di beneficio. La decisione ha esercitato una forte influenza sulla Corte costituzionale (sentt. Corte cost. n. 253 e 263 del 2019) che ha denunciato l'irrazionalità della presunzione assoluta, che associava la mancata collaborazione con la giustizia, alla persistente pericolosità sociale del reo. Recentemente, è stata emessa l'ordinanza della Corte cost. n. 97 del 2021 di natura monitoria (Mengozzi, 2021), volta a spingere il legislatore a modificare le norme penitenziarie e allineare alcuni istituti penitenziari (ad es. il regime speciale di detenzione) agli standard internazionali sui diritti umani⁹. A breve (maggio 2022) la Consulta interverrà con un'ulteriore pronuncia di incostituzionalità che relativizzerà non soltanto la presunzione assoluta di pericolosità, con riferimento alla concessione del lavoro all'aperto e delle misure alternative alla detenzione, ma anche della liberazione condizionale. Il giudice delle leggi dovrebbe espungere definitivamente dal nostro sistema penitenziario l'ergastolo ostativo.

4. L'ORDINANZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 97 DEL 2021. – La sentenza Marcello Viola c./Italia ha avuto ricadute positive sul piano nazionale, contribuendo alla realizzazione di alcune misure specifiche, come l'apposizione di un termine utile alla violazione dei diritti del ricorrente vittorioso (necessaria per il pagamento di somme a titolo risarcitorio), ma anche di misure più generali, come l'emanazione di alcune sentenze da parte della Corte costituzionale (sent. 253 e 263 del 2019) volte a dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 4-bis, c.1 Op. nella parte in cui impedisce la concessione dei permessi premio agli ergastolani ostativi. La giurisprudenza convenzionale ha influenzato non solamente la Corte costituzionale, dirigendola a scoprire la polifunzionalità della pena (Woodcock, 2021), ma anche la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e su altre associazioni criminali anche straniere, che ha realizzato il Rapporto del 1.06.2020¹⁰.

L'ord. 97/2021 è stata intesa come un grimaldello utilizzato dalla Consulta per mettere in mora le Camere, spronandole a riformare integralmente l'istituto penitenziario del c.d. ergastolo ostativo. Al termine di un anno, infatti (10 maggio 2022), la censura di costituzionalità delle norme impugnate diverrà inevitabile mediante una sentenza di accoglimento manipolativo (Galliani, 2021). La tecnica del rinvio al legislatore non è nuova (Mauri, 2021), poiché era stata recentemente utilizzata nel caso Cappato, in materia di assistenza al suicidio¹¹, e Belpietro e Sallusti, sulla diffamazione a mezzo stampa¹². Anche in questi ultimi casi, la giurisprudenza convenzionale (Corte EDU, del 24 settembre 2013, Ric n. 43612/10, Belpietro c/Italia e Corte EDU, del 7 marzo

⁸ La Corte costituzionale nelle sent. nn. 357/94 e 68/95 ha creato, a livello giurisprudenziale, gli istituti della collaborazione impossibile e della collaborazione inutile.

⁹ Gli ergastolani ostativi verrebbero definitivamente considerati come soggetti titolari di diritti internazionalmente riconosciuti come fondamentali, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948) e successivamente dai due Patti internazionali, sui diritti civili e politici, e sui diritti economici, sociali e culturali (entrati in vigore nel 1976).

¹⁰ Relazione sull'istituto di cui all'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975 in materia di ordinamento penitenziario e sulle conseguenze derivanti dalla sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale.

¹¹ Ord. C. cost. 207/2018 e sent. C. cost. 242/2019.

¹² Ord. C. cost 132/2020.

2019, Ric n. 22350/13, Sallusti c/Italia) aveva rimesso in gioco il bilanciamento degli interessi, come la tutela dei diritti fondamentali e la tutela penale della reputazione, mostrando alla Corte costituzionale la sproporzionalità (salvo casi eccezionali) della previsione della pena detentiva applicata alla violazione del diritto alla libera manifestazione del pensiero. L'ordinanza 97/2021, infatti, permette agli ergastolani ostatici che non collaborino con la giustizia, di chiedere la liberazione condizionale. La *ratio* consiste nella incompatibilità della pena detentiva perpetua con il divieto di trattamenti inumani ex art. 3 CEDU, dal momento che la pena deve essere ridotta non soltanto *de iure* ma anche *de facto* (Dolcini, 2021). Se la sent. Corte cost. 253/2019, prendeva in considerazione i permessi premio da concedere agli ergastolani ostatici, che sospendevano per breve tempo la carcerazione, l'ordinanza in questione permette, invece, di concedere – soddisfatti alcuni requisiti –, la liberazione condizionale ovvero di riacquisire definitivamente la libertà. Così facendo, l'ordinanza 97/2021 porrebbe fine all'incongruità tra condannato all'ergastolo non collaborante e collaborante, affidando alla discrezionalità legislativa la decisione sulle ulteriori scelte da adottare per distinguere la condizione dell'uno e dell'altro ergastolano. L'ordinanza non ha assunto una funzione para-legislativa, ma si è limitata a porre in evidenza il diverso termine di espiazione della pena pari a dieci anni per l'ergastolano collaborante e ventisei anni per il non collaborante, così come sono state analizzate le specifiche ragioni della mancata collaborazione e l'inserimento di prescrizioni specifiche che gravano sul periodo di libertà vigilata dell'ergastolano ostatico (Ruotolo, 2022).

5. PROPOSTE DI LEGGE. – La rieducazione deve essere fatta non attraverso il pentimento, ma rivolgendosi ai principi costituzionali e alle leggi costituzionali della convivenza. Allo spirito dell'art. 27, c.3 Cost. si sono ispirate alcune proposte di legge in materia di ergastolo ostatico che sono state formulate sulla base delle osservazioni della Commissione antimafia. Queste hanno contribuito ad apportare significative innovazioni al regime ostatico, come ad esempio: l'elemento collaborativo ed in alternativa, altri elementi più specifici che dimostrino il ravvedimento e la dissociazione dal sodalizio criminale; il superamento della *probatio diabolica* mediante la catena di raccolta di elementi a carico del singolo internato o detenuto da parte della Procura Nazionale Antimafia e l'onere dei detenuti di allegarli. Il progetto di legge Bruno Bossio del luglio 2019 ha seguito le prescrizioni indicate dalla Corte EDU, dalla Corte cost e dalla Carta costituzionale. La proposta consente una maggiore accessibilità ai benefici penitenziari da parte dei detenuti ostatici in presenza di una collaborazione con la giustizia, di collaborazione impossibile, inesigibile e irrilevante. La proposta della Fondazione Falcone, invece, aveva introdotto il nuovo c.1 sexies nel 4-bis Op., permettendo l'accesso del condannato non collaboratore agli istituti previsti dall'art. 4-bis, c.1 Op., purché sussista la prova dell'assenza dei collegamenti attuali con la criminalità organizzata, del pericolo di ripristino dei medesimi, l'effettivo ravvedimento accertato dal giudice di sorveglianza ed il contributo alla realizzazione del diritto alla verità. Le proposte Paolini n. 3315, Delmastro delle Vedove n. 3184 e Ferraresi n. 3106, si trovano dal 28 febbraio 2022 in Assemblea. È da aggiungere che quest'ultima è nettamente contraria allo spirito dell'ordinanza della Corte cost. 97/21, perché estremamente restrittiva (inversione onere della prova) al punto da non lasciare trasparire il principio cardine di rieducazione del condannato.

6. UNA BREVE CONCLUSIONE. – La Riforma dell'art. 4-bis Op. non deve temere eccessivamente che la nuova disciplina possa essere percepita dall'opinione pubblica come un abbassamento della guardia di fronte alla criminalità organizzata. Finora, le proposte di legge, ad eccezione del progetto Bruno Bossio, comprimebbero eccessivamente le indicazioni fornite dalla Consulta, in nome di esigenze di contrasto alla criminalità organizzata. Servirà, quindi, una buona dose di coraggio soprattutto per neutralizzare la demagogia popolare e il populismo penale (Fiandaca, 2013).

BIBLIOGRAFIA

- Chiola G. (2020). Il coronavirus e la rivolta nelle carceri italiane. *Federalismi.it*, 1° aprile: 1-17.
Id. (2020). *Il Sistema carcerario italiano. Profili costituzionali*. Torino: Giappichelli, pp. 1-185.
Cintioli F. (2020). Sul regime del lockdown in Italia (note sul decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020). *Federalismi.it*, 13 marzo: 1-16.
Colombo G. (2019). Aboliamo l'ergastolo è incompatibile con la Costituzione. *La Repubblica*, 19 giugno: 1-3.
Dolcini E. (2018). Dalla Corte costituzionale una coraggiosa sentenza in tema di ergastolo (e di rieducazione del condannato). *Diritto penale contemporaneo*, 7-8(18 luglio): 145-252.
Id. (2021). L'ordinanza della Corte costituzionale n. 97 del 2021: eufonie, dissonanze, prospettive inquietanti. *Sistema Penale*, 25 maggio: 1-21.

- Fiandaca G. (2013). Populismo politico e populismo giudiziario. *Criminalia*, 121-123.
- Galliani D. (2021). Il chiaro e lo scuro. Primo commento all'ordinanza 97/2021 della Corte costituzionale sull'ergastolo ostativo. *Giustizia Insieme*, 20 maggio: 1-20.
- Galluccio A. (2018). Ergastolo e preclusioni all'accesso ai benefici penitenziari: dalla Corte costituzionale un richiamo alla centralità del finalismo rieducativo della pena. *Quest. Giust.*, 16 luglio: 1-5.
- Luciani M. (2020). Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell'emergenza. *Rivista AIC*, 2.
- Manconi L., Fiorillo V. (2019). Fine pena mai, sentenza disumana. *La Repubblica*, 17 giugno: 1-2.
- Mauri D. (2021). La prevista censura dell'ergastolo ostativo non andrà in onda: al suo posto, "un invito al legislatore". *SISIBlog*, 27 maggio: 1-9.
- Mengozi M. (2021). Un passo avanti e uno indietro: la Consulta sull'ergastolo ostativo opta per il rinvio con monito. *Diritti Comparati*, 20 maggio: 1-6.
- Pugiotto A. (2018). Il blocco di costituzionalità nel sindacato della pena in fase esecutiva (nota all'inequivocabile sentenza n. 149/2018). *Osservatorio costituzionale AIC*, 3: 405-416.
- Ruotolo M. (2021). Riflessioni sul possibile seguito dell'ord. n. 97 del 2021 della Corte costituzionale. *Sistema Penale*, 1-16.
- Salvati A. (2010). L'emergenza del sovraffollamento carcerario. *Amministrazione in cammino*, 20 maggio: 1-12. www.amministrazioneincammino.luiss.it.
- Voltaire (2013). Dizionario filosofico. In: Felice D., Campi R., a cura di, *Tutte le voci del Dizionario filosofico e delle "Domande sull'Enciclopedia*. Milano: Bompiani, pp. 1-3159.
- Woodcock H.J. (2021). Qualche considerazione sulla recente pronuncia della Corte costituzionale in materia di ergastolo ostativo. *Questione Giustizia*, 26 maggio: 1-5.

RIASSUNTO: Il virus pandemico, ma anche sovranista in Europa, ha accentuato la radicalizzazione carceraria, enfatizzando il carcerocentrismo e capitalizzando il consenso popolare. In questo importante momento di campagna di vaccinazioni, e quindi di ripresa economica dei Paesi europei (Cintioli, 2020), è indispensabile per "spezzare le catene" che legano e soffocano i diritti dei detenuti, o almeno "per allentarle", conferire ad un soggetto autonomo *autocracy* a livello europeo. La sovranazionalità e imparzialità della magistratura europea potrebbe costituire uno strumento valido per agire sulla desovranizzazione dei singoli Stati (Luciani, 2020). A questo riguardo il Consiglio d'Europa ha investito molte energie sulla rottura della sovranità penale nazionale grazie alla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o dei trattamenti inumani o degradanti, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa nel giugno del 1987 ed entrata in vigore nel 1989. Attraverso una massiccia contaminazione europea all'interno del diritto penitenziario, sono aumentate, infatti, le relazioni, ma soprattutto i dossier sulle singole realtà penitenziarie statali. Le regole penitenziarie europee che presuppongono un monitoraggio della condizione carceraria dei singoli Stati sono volte a garantire standard di tutela adeguati ma anche ad essere utilizzate dalla giurisdizione italiana, anche se si tratta di interventi di "soft law" che operano all'interno del contesto della Corte europea dei diritti umani. Le stesse sentenze della Corte EDU non sono trascurabili perché la loro forza dirompente ha permesso di fare leva non soltanto sulla Corte costituzionale, ma anche sulle norme italiane rendendole conformi con il principio rieducativo fissato dall'art. 27, c.3 Cost.

SUMMARY: *The prison system and "its chains"*. The pandemic, but also sovereignist virus in Europe has accentuated prison radicalisation, emphasising carcerocentrism and capitalising on popular consensus. In this important moment of the vaccination campaign, and thus of the economic recovery of European countries (Cintioli, 2020), it is indispensable to "break the chains" that bind and suffocate prisoners' rights, or at least "to loosen them", to give an autonomous subject *autocracy* at the European level. The supranationality and impartiality of the European judiciary could be a valid instrument to act on the desovereignisation of individual states (Luciani, 2020). In this regard, the Council of Europe has invested a lot of energy on the breaking of national criminal sovereignty through the European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, which was adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe in June 1987 and entered into force in 1989. By means of a massive European contamination within prison law, reports, but above all dossiers on individual state prison realities, have increased. The European penitentiary rules that presuppose a monitoring of the prison condition of the individual states are intended to guarantee adequate standards of protection but also to be used by the Italian jurisdiction, even if they are "soft law" interventions that operate within the context of the European Court of Human Rights. The same judgments of the European Court of Human Rights (ECHR) are not negligible because their disruptive force has made it possible to leverage not only the Constitutional Court, but also the Italian norms by bringing them into conformity with the re-educative principle established by Article 27, c.3 Const.

Parole chiave: European Prison Observatory, sovraffollamento carcerario, soft law, diritto alla speranza, ergastolo ostativo
Keywords: European Prison Observatory, prison overcrowding, soft law, right to hope, life sentence

*Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli Studi di Napoli Federico II; giovanni.chiola@unina.it

INDICE

Presentazione di <i>Egidio Dansero</i>	pag. 3
Introduzione di <i>Fabio Amato, Vittorio Amato, Stefano de Falco, Daniela La Foresta, Lucia Simonetti</i>	» 5
<i>Lectio. “Di catena in catene” di Girolamo Cusimano</i>	» 11
 <i>Sessione 1 – I paesaggi operazionali in Italia. Strategie spaziali e geografie mobili</i>	
SIMONETTA ARMONDI, MATTEO BOLOCAN GOLDSTEIN, CARLO SALONE, Sessione 1 – Introduzione. I paesaggi operazionali in Italia. Strategie spaziali e geografie mobili	» 17
BERTRANDO BONFANTINI, MARIO PARIS, ERICA VENTURA, Bulimia logistica e opzioni d’organizzazione territoriale. Note sulla costruzione di un paesaggio operazionale	» 19
ALBERTO BORTOLOTTI, Il nesso tra attori globali e locali nel governo territoriale del Nord Italia	» 25
MAURIZIO MERIGGI, KAN CHEN, XIAO CHU, City Region-Ningbo e il paesaggio operazionale dei villaggi Taobao. Stato dell’arte e alternative possibili di nuove forme di insediamento	» 31
ALBERTO VALZ GRIS, Il paesaggio operazionale del Salar de Olaroz (Argentina): diseguaglianze e conflitti spaziali delle catene globali del valore	» 43
 <i>Sessione 2 – Le (possibili) catene del valore nei territori dell’abbandono</i>	
TERESA AMODIO, ANNA BONA VOGLIA, SILVIA SINISCALCHI, Sessione 2 – Introduzione. Le (possibili) catene del valore nei territori dell’abbandono	» 51
GIOVANNI BAI OCCHETTI, DINO GAVINELLI, Le politiche per rivitalizzare il tessuto socioeconomico, territoriale e culturale nell’Aquilano dopo il terremoto del 2009	» 55
NADIA MATARAZZO, Ecoturismo e catene “lente”: resilienza e valorizzazione del patrimonio liquido alla sorgente del fiume Sele	» 65
LUISA SPAGNOLI, LUCIA VARASANO, I paesaggi dell’abbandono tra rifunzionalizzazione e reinvenzione dei luoghi	» 71
ANDREA SALUSTRI, VALERIA COCCO, Turismo locale e aree interne: un binomio possibile?	» 79
EMILIA SARNO, Una pianificazione partecipata, sostenibile e integrata per i comuni montano-collinari dell’Appennino Meridionale	» 89
ANNA BONA VOGLIA, La resilienza dei borghi abbandonati: un esempio virtuoso nel Cilento	» 95
NICO BAZZOLI, L’abbandono delle giovani generazioni. Propensioni migratorie di fronte alle nuove geografie della contrazione	» 101
GIOVANNI MODAFFARI, L’area grecanica e la città metropolitana di Reggio Calabria: aspetti dell’accordo di programma quadro, interazioni, prospettive	» 109
ANTONIETTA IVONA, DONATELLA PRIVITERA, Le aree rurali dopo la pandemia. Una riflessione sul ruolo del turismo e la gestione delle nuove sfide	» 115
GIOVANNI SISTU, GIACOMO SPANU, La fluttuazione effimera del margine tra fragilità e nuove economie. Il caso delle filiere bioenergetiche in Sardegna	» 123
LUDOVICA LELLA, La marginalità della montagna italiana	» 129
GUIDO LUCARNO, Recupero della toponomastica walser in territori alpini periferici. Il valore identitario ed economico di un bene culturale	» 141
ELISA PIVA, Progetti di sviluppo turistico per il superamento della marginalità delle aree montane. Linee guida e casi di <i>best practice</i>	» 147

Sessione 3 – Catene logistiche, supply chain ed assetti territoriali: quali strategie? Il contributo della geografia

GIUSEPPE BORRUSO, MARCO MAZZARINO, MARCELLO TADINI, Sessione 3 – Introduzione. Catene logistiche, <i>supply chain</i> ed assetti territoriali: quali strategie? Il contributo della geografia	pag. 155
ANDREA GALLO, <i>La carbon footprint</i> logistica: definizione di uno strumento per la rendicontazione delle emissioni	» 157
PAOLA SAVI, <i>Reshoring</i> e <i>Global Value Chain</i> dopo il Covid-19	» 165
GIANPIERO PETRAROLI, L'evoluzione del trasporto marittimo nel Canale di Suez: quale centralità per il Mediterraneo?	» 171
GIAN PIETRO ZACCOMER, Commercio elettronico e qualità dei servizi dei corrieri durante la crisi pandemica: un caso di studio regionale	» 179
MARCELLO TADINI, Le recenti evoluzioni del cargo aereo: effetti sullo scenario italiano	» 189
GIUSEPPE BORRUSO, GINEVRA BALLETO, TIZIANA CAMPISI, Non solo <i>waterfront</i> . Le relazioni città-porto tra periferia e retroporto	» 197

Sessione 4 – Catene linguistiche e comunicazione in era Covid-19

AMELIA BANDINI, CRISTINA PENNAROLA, Sessione 4 – Introduzione. Catene linguistiche e comunicazione in era Covid-19	» 207
SABRINA AULITTO, Il lessico del Covid-19 nella stampa francese	» 213
SIMONA DE ROSA, The impact of disinformation during the Covid-19 pandemic: the role of language used for spreading fake news	» 219
DANIELE BITETTI, A titolo informativo: le prime pagine dei quotidiani ai tempi del Covid	» 223
GIANCARMINE BONGO, Dopo la pandemia: la costituzione linguistica del “nuovo inizio” nell'esempio del tedesco	» 231
ALESSANDRA ZUROLO, Metafore virali tra stampa e manualistica tedesca	» 237
AMELIA BANDINI, Marzo-aprile 2020: Incatenati (d)al Covid-19. L'insorgere della pandemia nella stampa tedesca	» 243
LAURA MARIATERESA DURANTE, Panoramica sulle parole del Covid-19 nell'ambito del Castigliano Peninsulare	» 249
GABRIELLA TESORO, MARGHERITA DI SALVO, Il ruolo della sociolinguistica per lo studio delle abitudini sociali in epoca Covid-19	» 255

Sessione 5 – Disumanizzazione

ELENA CUOMO, Sessione 5 – Introduzione. Disumanizzazione	» 265
RICCARDO CRISTIANO, La guerra siriana, palestra di disumanizzazione	» 269
OLIVIA GUARALDO, “Maneggiare l'inaspettato”: filosofia e politica in tempi di pandemia	» 275
GIOVANNI CHIOLA, Il sistema carcerario e le “sue catene”	» 281
ELENA CUOMO, Democrazia, umano e subumano. Il corpo delle donne trafficate	» 287

Sessione 6 – Le concatenazioni territoriali dello sviluppo locale: progetti, politiche, esperienze

GIROLAMO CUSIMANO, GIOVANNI MESSINA, Sessione 6 – Introduzione. Le concatenazioni territoriali dello sviluppo locale: progetti, politiche, esperienze	» 295
ANTONELLA ROMANELLI, Promuovere l'innovazione negli ecosistemi territoriali	» 297
GIUSEPPE TERRANOVA, Pandemia e guerra russo-ucraina: verso una nuova transizione spaziale?	» 303
LEONARDO MERCATANTI, ANNA MARIA PIOLETTI, MARINA SECHI NUVOLE, Gli interventi per lo sviluppo locale all'interno delle regioni ad autonomia speciale	» 309

SONIA MALVICA, ENRICO NICOSIA, CARMELO MARIA PORTO, Dagli stereotipi ai percorsi di sviluppo bottom-up. Un'indagine di terreno sul comprensorio del GAL Terre dell'Etna e dell'Alcantara	pag. 315
STEFANIA CERUTTI, PAOLA MENZARDI, Progetti di sviluppo locale sostenibile nelle aree alpine. Geografie partecipative ed esperienze innovative in Piemonte	» 323
 <i>Sessione 7 – Con-catenati e dis-eguali</i>	
SETTIMIO STALLONE, PIETRO MAFFETTONE, Sessione 7 – Introduzione. Con-catenati e dis-eguali	» 331
FEDERICA FRAZZETTA, PAOLA IMPERATORE, Estrattivismo, colonialismo e <i>land-scape grabbing</i> nella produzione energetica: uno sguardo dalla Sicilia	» 333
ORAZIO MARIA GNERRE, La nuova globalizzazione dell'immobilità	» 339
SETTIMIO STALLONE, La presidenza Nixon e le origini delle <i>Global Value Chains</i> . Una proposta interpretativa	» 347
 <i>Sessione 8 – Periferie in catene: esclusione socio-territoriale, migrazioni, marginalità e incontri</i>	
SIMONE BOZZATO, CLAUDIO GAMBINO, PIERLUIGI MAGISTRI, ALESSANDRO RICCI, SANDRO RINAURO, GIOVANNA ZAVETTIERI, Sessione 8 – Introduzione. Periferie in catene: esclusione socio-territoriale, migrazioni, marginalità e incontri	» 355
GIOVANNI AGOSTONI, Marginalità e separazione nazional-religiosa in una municipalità rurale della Bosnia ed Erzegovina: il caso di Kupres	» 359
SARA GIOVANSANA, PAOLO MOLINARI, <i>Creative brownfields</i> e rigenerazione artistica e culturale a Lipsia: un passato reinterpretato?	» 373
MAURA MARRAS, SERGIO POLLUTRI, SILVIA SERACINI, BARBARA VALLESI, Raccontare la “geografia del rischio”: imprenditori, lavoratori, donne e stranieri alla prova del coronavirus	» 379
GIADA PETERLE, Ritratti ai margini: pratiche creative per racconti periferici	» 389
MARIA VITTORIA LUCARNO, Gabbie immigratorie e progetti di inclusione socio-territoriale. Un laboratorio di nuove pratiche a Baranzate (Milano)	» 395
MARCO MAGGIOLI, MONICA MORAZZONI, VALERIA PECORELLI, L'università al centro della periferia. Il caso IULM nel quartiere Barona di Milano	» 401
MARIA GRAZIA CINTI, GIORGIA DI ROSA, Abitare la città pubblica, VI Municipio a Roma: Tor Bella Monaca	» 409
 <i>Sessione 9 – “Catene ecologiche” e vulnerabilità: dalle politiche alle pratiche</i>	
MARCO GRASSO, ELEONORA GUADAGNO, FEDERICO MARTELLOZZO, GIULIA BENATI, Sessione 9 – Introduzione. “Catene ecologiche” e vulnerabilità: dalle politiche alle pratiche	» 419
VINCENZO MINI, Sviluppo sostenibile <i>vs</i> capitale naturale	» 423
DOMENICO DE VINCENZO, Autonomia energetica, reti e catene dell'energia	» 427
CECILIA PASINI, MATTEO PUTTILLI, La transizione ecologica tra politiche nazionali e percezioni locali: il caso studio della Lomellina	» 433
ALESSANDRA COLOCCI, CRISTINA CASAREALE, FAUSTO MARINCIONI, Rischio e vulnerabilità: analisi dell'interazione fra comunità locali e forzanti climatiche	» 439
STEFANIA BENETTI, MARIA RITA SEBASTIANI, Verde urbano e sviluppo sostenibile in Italia	» 445
GIULIA BENATI, FEDERICO MARTELLOZZO, I social media come strumento per stimare il valore dei servizi ecosistemici culturali delle aree verdi urbane: un'analisi preliminare in chiave geografica	» 455
MONICA MAGLIO, Relazioni socio-ecologiche nella “Urban Doughnut Economy”	» 459
STEFANIA ALBERTAZZI, VALERIO BINI, Socio-ecologia della silvicoltura sostenibile nella foresta Mau (Kenya)	» 467
LUCIA FERRONE, FEDERICO MARTELLOZZO, FILIPPO RANDELLI, ARIANNA BILLOCCI, Sicurezza alimentare nei conflitti: il caso dello Yemen	» 475
MICHELE BANDIERA, Coevolvere con gli olivi: divenire geosociali nelle piantagioni di olivi in Andalusia	» 483

GIANNI PETINO, JEFFREY S. WILSON, SALVO TORRE, La fascia trasformata siciliana: il territorio tra crisi socioecologica e vulnerabilità	pag. 489
 <i>Sessione 10 – Oltre (le catene del)l’umano: la geografia sociale ai tempi della pandemia</i>	
CESARE DI FELICIANTONIO, SILVIA ARU, Sessione 10 – Introduzione. Oltre (le catene del)l’umano: la geografia sociale ai tempi della pandemia	» 497
NOEMI MARCHETTI, ELEONORA GIOIA, Le geografie sociali nella seconda ondata del Covid-19 nella Regione Marche	» 501
RAFFAELLA COLETTI, ANDREA SIMONE, Confini e ponti: Covid-19 e associazionismo a Roma Est	» 509
VERONICA ALLEGRETTI, ANASTASIYA SERHYEYeva, ALESSIA TOLDO, EGIDIO DANSERO, Strategie di contrasto, resistenza e resilienza di fronte alla povertà alimentare nei contesti urbani durante la pandemia: esperienze e riflessioni a partire dal caso torinese	» 515
ANDREA PERRONE, Geografie dell’Antropocene: cambiamenti climatici, attori-non umani, diseguaglianze socio-economiche, normazione dello spazio	» 523
 <i>Sessione 11 – Le catene distopiche e utopiche della futura forma urbis</i>	
LUISA CARBONE, TONY URBANI, Sessione 11 – Introduzione. Le catene distopiche e utopiche della futura <i>forma urbis</i> . Narrazioni, giochi spaziali e mutamenti urbani	» 531
GABRIELE MANELLA, Per una città “a misura di suolo”: ambizioni, delusioni e “lezioni” dagli Stati Uniti	» 533
VENERE STEFANIA SANNA, ANIKO BERNAT, VERA LUCIA DIOGO, AGNIESZKA LUKASIEWICZ, JOAO FELIPE TEIXEIRA, EGLÈ VAICIUKYNAITĖ, Post-pandemic city and light sharing mobility: a comparative analysis of Budapest, Lisbon, Rome, Warsaw and Vilnius	» 539
ELISABETTA GENOVESE, L’utopia della città circolare: potenzialità e criticità di un nuovo modello urbano	» 547
CAMILLA GIANTOMASSO, Futuri passati: contestazioni dei monumenti in tempi infra-pandemici	» 553
MARTINA LOI, Forme umane e post-umane ai limiti dell’urbano: un’auto-etnografia delle periferie intorno alla SS 554	» 559
LUCA LUCCHETTI, Storia “perduta” dei cambiamenti urbanistici di una città post-terremoto. Toscana dal 1971 ad oggi	» 565
MIRIAM NOTO, “Escape urbs”, una nuova modalità di gioco per raccontare il fenomeno urbano	» 571
ANNACHIARA AUTIERO, Il ruolo del cibo nella costruzione dei paesaggi urbani: un’analisi di tre casi napoletani	» 575
FEDERICO CUOMO, L’impatto dei processi di digitalizzazione sulle dinamiche urbane. una proposta di indagine	» 585
 <i>Sessione 12 – I turismi lungo le catene di creazione dei valori: motivazioni, espressioni e voci dai territori</i>	
STEFANIA CERUTTI, GIACOMO ZANOLIN, Sessione 12 – Introduzione. I turismi lungo le catene di creazione dei valori: motivazioni, espressioni e voci dai territori	» 595
MARIATERESA GATTULLI, Il patrimonio immateriale: quali strategie per la rigenerazione di valori e per la rilettura dei territori turistici?	» 597
BENEDETTA CASTIGLIONI, Un progetto di (ri)generazione a Vallesina di Valle di Cadore: le concatenazioni dei valori patrimoniali e delle prospettive di fruizione turistica	» 605
MARGHERITA CISANI, RENATO FERLINGHETTI, Da cinture verdi a catene di cultura. Percorsi dei/tra parchi verso Bergamo-Brescia capitale italiana della cultura 2023	» 613
PAOLO GERBALDO, Alla ricerca di un’identità turistica. I Comuni dell’associazione “Octavia – Terre di mezzo”	» 619
CLARA DI FAZIO, STEFANIA PALMENTIERI, MARIA RONZA, Aeroporto Salerno Costa d’Amalfi: un <i>key-driver</i> nella promozione delle realtà locali campane	» 625
EMANUELA BULLADO, <i>Private accomodation</i> e nuovi scenari sulla catena del valore turistica	» 635

Sessione 13 – Supply chain e diritto internazionale. Tra tutela dei diritti umani e tutela dell'ambiente

IDA CARACCILO, Sessione 13 – Introduzione. <i>Supply chain</i> e diritto internazionale. Tra tutela dei diritti umani e tutela dell'ambiente	pag. 643
FRANCESCO GAUDIOSI, <i>Supply chain</i> e sfruttamento sostenibile delle foreste tropicali: l'International Tropical Timber Organization nel contrasto alla deforestazione	» 645
RITA MAZZA, <i>Supply chain</i> : diritti umani e regole sulla trasparenza	» 651
ORNELLA ORDITURO, Africa, vecchio e soprattutto nuovo <i>Eldorado</i> . La Repubblica Democratica del Congo e la necessità di tutelare i diritti umani nello sfruttamento delle risorse minerarie della regione	» 657
ANNACHIARA ROTONDO, Le violazioni dei diritti dei lavoratori marittimi impiegati nelle <i>supply chain</i> durante la pandemia da Covid-19	» 665

Sessione 14 – Appartenenza territoriale e società multiculturale: il rapporto con i luoghi attraverso le generazioni

MONICA MEINI, RAFFAELLA AFFERNI, CARLA FERRARIO, MICHELA LAZZERONI, MARCO PETRELLA, Sessione 14 – Introduzione. Appartenenza territoriale e società multiculturale: il rapporto con i luoghi attraverso le generazioni	» 673
CARLA FERRARIO, Multiculturalità e integrazione nel sistema scolastico novarese	» 677
MICHELA LAZZERONI, Le nuove generazioni di immigrati tra appartenenza territoriale e interazioni transnazionali: il caso della Toscana	» 683
MONICA MEINI, Dalle catene migratorie alle reti translocali: la questione dell'appartenenza territoriale	» 691
MARCO PETRELLA, Maglie ricomposte tra transitorietà e radicamenti. Profili, pluri-appartenenze, ibridazioni culturali e progetti di vita degli stranieri in Molise	» 701
SIMONA SPERINDE, STEFANO SCRIMA, I nuovi italiani. Un'esperienza di coordinamento di associazioni di giovani con background migratorio	» 707

Sessione 15 – Le catene globali del valore tra specializzazioni produttive, rischi logistici, costi ambientali

VITTORIO AMATO, DANIELA LA FORESTA, LUCIA SIMONETTI, ALBERTO CORBINO, STEFANO DE FALCO, Sessione 15 – Introduzione. Le catene globali del valore tra specializzazioni produttive, rischi logistici, costi ambientali	» 715
STEFANO DE FALCO, FRANCESCA MOTTI, <i>Reshoring</i> , sovra-narrazione o dinamica reale nel post-Covid?	» 717
GIORGIA BRESSAN, Le imprese globali ai tempi del Covid-19. Shock e forme di riorganizzazione spaziale della produzione	» 723
ALESSANDRO PANARO, Pandemia, criticità della <i>supply chain</i> , nuovi paradigmi della competitività portuale: lo shipping e le opportunità per l'Italia nell'era post-Covid	» 729
PAOLO PANE, FEDERICO DE ANDREIS, Resilienza e sostenibilità del trasporto marittimo. Prospettive e strategie nello scenario post-pandemico	» 737
LUCIA SIMONETTI, GIULIA FIORENTINO, Autonomia strategica UE, GVC e politiche ambientali: una convivenza possibile?	» 743
ANDREA CERASUOLO, La sfida delle catene di approvvigionamento europee delle materie prime critiche	» 751
ALBERTO CORBINO, La catena dello <i>shared value</i> nella finanza etica europea	» 755
VIVIANA D'APONTE, "Good jobs", "good life" per la "EU new generation". Brevi considerazioni sui prevedibili impatti territoriali	» 763
MIRA MALCZYŃSKA-BIAŁY, Modern European Union consumer policy <i>versus</i> digital and ecological transformation	» 771

Sessione 16 – Criminalità: catene di dominio e catene di cittadinanza

FABIO AMATO, GIUSEPPE MUTI, ATTILIO SCAGLIONE, ANNA MARIA ZACCARIA, Sessione 16 – Introduzione. Criminalità: catene di dominio e catene di cittadinanza	» 779
---	-------

LINA MARIA CALANDRA, Montagne incatenate: reti criminali ad alta quota per i contributi europei all'agricoltura	pag. 785
MARIA CHIARA CALÒ, La mafia esportabile e il ruolo di attori e contesto: il caso del Metapontino	» 791
VALENTINA PUNZO, Il traffico di migranti nell'area del mediterraneo: aspetti organizzativi e dinamiche evolutive. Risultati di un'analisi empirica	» 799
TIZIANA DI IORIO, MARIA PARENTE, Le vittime di tratta: confronti tra criminalità, mafia nigeriana e mafia dell'Est Europa	» 805
ALESSANDRA CORNICE, Emancipazione dallo sfruttamento lavorativo dei migranti e strategie di contrasto al caporalato: una catena di <i>policy</i>	» 811
MARCO ANTONELLI, <i>Sliding ports</i> . Il traffico di stupefacenti nel sistema portuale italiano	» 817
GIANFRANCO BATTISTI, Le "mafie istituzionali" come oggetto di indagine geoeconomica	» 823

Sessione 17 – Catene che si spezzano: per una geografia dell'emancipazione

DARIO CHILLEMI, ANDREA GIANANTI, FRANCESCA LOMBARDI, DANIELE PARAGANO, GIULIA VINCENTI, Sessione 17 – Introduzione. Catene che si spezzano: per una geografia dell'emancipazione	» 831
MARCO NOCENTE, "Non è più il carcere di una volta", testimonianze dal carcere immateriale	» 833
GIULIA VINCENTI, Il fuori nel dentro: le specificità dello spazio carcerario e il diritto allo studio	» 839
DANIELE PARAGANO, CARLO PERELLI, Movimenti in catene: limitazioni delle libertà e nuove spazialità dei movimenti sociali	» 843
FRANCESCA LOMBARDI, La gestione militarizzata dell'emergenza rifiuti: il caso della Campania	» 849
ANDREA GIANANTI, Lo sport come veicolo di emancipazione: forme, modalità e rischi di nuove restrizioni	» 853

Sessione 18 – Arte e spazio pubblico: anelli della stessa catena. Le recenti trasformazioni di forme, espressioni e pratiche artistiche

ISABELLE DUMONT, FLAVIO MARZADRO, GIULIA ODDI, Sessione 18 – Introduzione. Arte e spazio pubblico: anelli della stessa catena. Le recenti trasformazioni di forme, espressioni e pratiche artistiche	» 861
ANTONINA PLUTINO, PAOLA ZOCCOLI, Gli spazi caratterizzanti della moda: da manifestazione estetica a connotazione valoriale	» 863
GERMANA CITARELLA, La periferia di Napoli e i suoi murali: da spazio pubblico marginale a luogo ritrovato	» 871
STEFANIA CROBE, CHIARA GIUBILARO, <i>Street art</i> e rigenerazione urbana? Spazio pubblico e immagini di città oltre le retoriche	» 877
MATTIA TEBOURSKI, Danze e musica a piazza Vittorio Emanuele II tra inclusione ed esclusione	» 883
ANTONIA DE MICHELE, Pratiche artistiche per immaginare modalità altre di abitare la città: la costruzione di spazi di possibilità in un quartiere romano	» 891
DANIELE PASQUALETTI, Situazionismo e confederalismo democratico contro la città globalizzata	» 897
BRUNO DI STEFANO, La decostruzione dell'orientalismo tramite l'arte: lo spazio pubblico come luogo d'incontro	» 903
TALIBOY, "Usa le maschere della moltitudine sapatransbonde": un'opera di attivismo come forma di protezione al Covid-19 e di insubordinazione ai social network	» 909

Sessione 19 – Da un'idea di Paese a una proposta di riordino territoriale dell'Italia

FRANCESCO DINI, SERGIO ZILLI, Sessione 19 – Introduzione. Da un'idea di Paese a una proposta di riordino territoriale dell'Italia	» 919
LORENZO BROCADA, LORENZO MONDINO, ENRICO PRIARONE, La Città Metropolitana di Genova: analisi di aspetti geografici e criticità per un riordino territoriale	» 925